


# COMUNE DI NAPOLI

## PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA DI TUFO DISMESSA IN LOCALITA' CUPA VITRO CON ACCESSO DA VIA CINQUE CERCOLE LOCALITA' CHIAIANO



Committente: Ecocave S.R.L.

Titolo: Integrazioni osservazioni del 14.02.2019

02

- ☐ PRELIMINARE  
☒ DEFINITIVO  
☐ ESECUTIVO



**PROGETTO VERDE** COOP. R.L.  
STUDIO di ARCHITETTURA del PAESAGGIO  
Via F. Crispi, 74 - 80121 NAPOLI  
Tel.-Fax +39 081 7642169  
E-mail info@progettoverde.eu

Agr. Fabrizio Cembalo Sambiasse

CONSULENZA: GEOLOGICA Geol. Gaetano Ciccarelli  
IDRAULICA  
GEOTECNICA

0.1 integrazioni marzo marzo 2019

data	FEBBRAIO 2019					formato	scala
rev.	descrizione	scala	data	formato	elaborato da	controllato da	approvato da
0.1	integrazioni marzo		marzo 2019				

## Sommario

Premessa.....	2
STAFF – Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali .....	2
Città Metropolitana.....	3
Comune di Napoli: Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio – Sito Unesco – Servizio Pianificazione Urbanistica Generale .....	3
Comune di Napoli: Direzione Centrale Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare – Servizi Controlli Ambientali.....	4
Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli.....	5
CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ .....	7

## Premessa

La presente relazione è di accompagnamento alle integrazioni volontarie presentate a seguito delle osservazioni pervenute allo Staff Valutazioni Ambientali da alcune delle autorità competenti sul territorio relativamente all'intervento di **PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA DI TUFO DISMESSA "FONDO ZARA" CON ACCESSO DA VIA CINQUE ERCOLE LOCALITA' CHIAIANO CUP 8385.**

Le risposte alle osservazioni sono riportate di seguito in forma sintetica e insieme ad esse vengono allegati i documenti ritenuti necessari ad una migliore comprensione del progetto.

Si precisa in ordine generale che l'intervento proposto riguarda il recupero con solo materiali provenienti dalle rocce e terre di scavo e che la sistemazione finale della cava è volta alla ricostruzione del sistema agroforestale con l'inserimento di un bosco di castagno così come presente nella restante parte della particella catastale della proprietà. La formazione boschiva non impedisce certo un uso pubblico dell'area in quanto la presenza di sentieri all'interno dell'area consente brevi escursioni in continuità con i sentieri già esistenti all'interno della restante parte dell'intera Selva di Chiaiano, cuore del Parco delle Colline Metropolitane. È proprio in virtù di tale importanza paesaggistica e ambientale che si è voluto procedere verso la direzione della ricostruzione del paesaggio agroforestale, abbandonando l'idea originaria di costruzione di un parco ludico multifunzionale.

Nel progetto in essere, come riportato dalla documentazione allegata, sono state considerate tutte le componenti ambientali principali quali polveri e rumori nonché il traffico veicolare che potrà prevedere l'accesso da via Cinque Cercole con provenienza dalla strada provinciale Marano Pianura mentre l'uscita degli automezzi sarà indirizzata verso via pendino attraverso via Casaputana fino a giungere alla via denominata Santa Maria a Cubito. Lungo tale tragitto non si incontrano edifici rurali importanti se non una masseria posta al termine di via Casaputana ormai diruta e in disuso. La presenza di attività umane all'interno dell'area è ridotta in quanto le strade attraversano aree boscate e terreni per lo più, al momento del sopralluogo, in abbandono o con ridotta attività agricola. Le sorgenti sensibili al rumore sono evidenziate nella relazione sul rumore.

Di seguito le risposte alle singole osservazioni.

## STAFF – Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali

In merito alle osservazioni redatte dallo staff Valutazione ambientali, **si è provveduto da integrare nella relazione allegata** alla presente, gli aspetti idrogeologici approfondendo e rielaborando i paragrafi specifici della compatibilità idrogeologica.

La revisione del capitolo relativo alla verifica dei vincoli geomorfologici è stata redatta tenendo conto che

- con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono state soppresse le Autorità di Bacino di cui alla ex L.183/89 e istituite, in ciascun distretto idrografico, le Autorità di Bacino Distrettuali;
- le Autorità di Bacino Distrettuali, dalla data di entrata in vigore del D.M. n. 294/2016, a seguito della soppressione delle Autorità di Bacino Nazionali, Interregionali e Regionali, esercitano le funzioni e i compiti in materia di difesa del suolo, tutela delle acque e gestione delle risorse idriche previsti in capo alle stesse dalla normativa vigente nonché ogni altra funzione attribuita dalla legge o dai regolamenti.
- con il DPCM del 4 aprile 2018 (pubblicato su G.U. n. 135 del 13/06/2018 ) - emanato

ai sensi dell'art. 63, c. 4 del decreto legislativo n. 152/2006 - è stata infine data definitiva operatività al processo di riordino delle funzioni in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque avviato con Legge 221/2015 e con D.M. 294/2016;

- l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, in base alle norme vigenti, ha fatto proprie le attività di pianificazione e programmazione a scala di Bacino e di Distretto idrografico relative alla difesa, tutela, uso e gestione sostenibile delle risorse suolo e acqua, alla salvaguardia degli aspetti ambientali svolte dalle ex Autorità di Bacino Nazionali, Regionali, Interregionali in base al disposto della ex legge 183/89 e concorre, pertanto, alla difesa, alla tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo, alla tutela qualitativa-quantitativa della risorsa idrica, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla lotta alla desertificazione, alla tutela della fascia costiera ed al risanamento del litorale (in riferimento agli articoli 53, 54 e 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.),

- la pianificazione di bacino fino ad oggi svolta dalle ex Autorità di Bacino ripresa ed integrata dall'Autorità di Distretto, costituisce riferimento per la programmazione di azioni condivise e partecipate in ambito di governo del territorio a scala di bacino e di distretto idrografico;

- sono fatte salve le misure già predisposte nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

in ordine alla pianificazione di bacino attualmente vigente occorre riferirsi al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (sigla PSAI) dell'ex Autorità di Bacino della Campania Centrale confluita nella su richiamata Autorità di Distrettuale di Bacino dell'Appennino Meridionale competente per il territorio in cui ricade la Cava Zara.

Il PSAI di riferimento dello studio è stato adottato dal Comitato Istituzionale con Delibera n.1 del 23/02/2015

## Città Metropolitana

In merito alle osservazioni prodotte dalla città metropolitana si precisa che quanto riportato al paragrafo 2.2 *".....sia terreno vegetale che materiali inerti provenienti dalle attività di recupero mediante selezione, cernita e frantumazione di rifiuti da costruzione e demolizione, come previsto dal D.M. 05.02.98."* è frutto di un mero refuso infatti al successivo capoverso e nelle altre parti della relazione si precisa che *"Il recupero ambientale prevede il riempimento della cava utilizzando sia terreno vegetale proveniente da scavi che rocce e terre di scavo"*.

**Mai si utilizzeranno prodotti che la legislazione attuale definisce e classifica come rifiuti.**

## Comune di Napoli: Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio – Sito Unesco – Servizio Pianificazione Urbanistica Generale

Quanto richiesto dal suddetto ufficio il tutto è riportato nella relazione R.01 (allegata alla presente), al paragrafo 2.3 il progetto di ricomposizione nell'attuale disciplina urbanistica, mentre all'interno dell'assoggettabilità è riportata una breve sintesi. Comunque a maggior precisazione si riporta la normativa esposta.

L'area è normata dagli art. 44 e 46 delle Norme tecniche di attuazione del PRG del comune di Napoli inoltre la stessa area rientra nell'Ambito 31/36 Unità morfologiche " art 162.

L'art. 162 chiarisce all'art. 1 che “negli ambiti territoriali coincidenti con le unità morfologiche, la variante persegue i seguenti obiettivi della valorizzazione del ruolo delle aree parco nella riqualificazione e nello sviluppo dei quartieri della periferia nord-occidentale, con particolare riferimento alle frange di edificazione che risultano integrate alle più rilevanti unità morfologiche e del soddisfacimento del fabbisogno di aree verdi a scala urbana e territoriale e di quartiere, attraverso:

- a) la conservazione e l'incentivazione delle attività agricole e forestali;
- b) la formazione di un sistema di parchi territoriali per realizzare una dotazione di verde pubblico o di uso pubblico a scala cittadina;
- c) la riqualificazione e il ripristino ambientale delle parti del territorio integrate alle più rilevanti unità morfologiche e che sono connotate, nell'insieme, dalla prevalenza degli insediamenti rispetto allo stato naturale, ai fini del ripristino delle condizioni di continuità delle unità morfologiche e della promozione di attività funzionali al parco mediante utilizzazioni pubbliche, di uso pubblico e collettivo.

In particolare, il medesimo articolo al comma 5 prevede che per il Parco a prevalente funzione boschiva della selva di Chiaiano, (ambito 33 scheda 92), comprendente un'ampia selva di castagno, un'area agricola coltivata a frutteto, una zona di ex cave di tufo, il piano urbanistico esecutivo debba prevedere:

- a) un'azione di promozione per l'uso ricreativo della selva;
- b) l'utilizzazione delle ex cave di tufo per le quali può essere predisposto un apposito progetto, non necessariamente subordinato alla redazione del piano dell'unità morfologica, che, oltre a sancire l'effettiva dismissione delle attività estrattive e la messa in sicurezza delle cave, preveda la destinazione d'uso delle cospicue superfici e dei vuoti che si sono determinati a seguito dell'attività estrattiva, con interventi che prevedano anche il restauro dell'ambiente naturale.


Il medesimo comma ribadisce infine che nelle more dell'approvazione del piano urbanistico esecutivo, sono consentiti gli interventi relativi alla sistemazione delle cave. Infine, l'art. 5 delle Norme di salvaguardia del Parco (“Cave e discariche”) sancisce ulteriormente al comma 2 che “nel rispetto delle norme vigenti in materia, per il recupero e la ricomposizione ambientale delle cave dimesse è consentito smaltire rifiuti inerti provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, purché privi di materiali tossici e pericolosi”.

## **Comune di Napoli: Direzione Centrale Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare – Servizi Controlli Ambientali**

In merito alle osservazioni prodotte e alle integrazioni richieste si allegano:

- relazione sul rumore
- progetto di messa in sicurezza della cava con opere di difesa attiva e passiva (Tav 1.5)
- Planimetria (sottostante) con individuazione su foto satellitare dei percorsi di accesso e di uscita. Si evidenzia che la strada Via Santa Maria a Cubito – angolo via Pendino punto di inserimento in uscita – che via Marano Pianura – accesso, sono strade a scorrimento veicolare pesante molto elevato; da questi due punti i percorsi interni alla selva di Chiaiano per giungere alla cava sono strade comunali che attraversano aree boscate e aree agricole per molti tratti incolte. Si passa, nel caso della strada comunale Casaputana via Fragolara, a ridosso di una masseria diruta e non abitata.





Si precisa che la relazione sul Rumore sulle aree più sensibili viene alla presente relazione allegata in quanto già precedentemente prodotta ed allegata al progetto presentato al Genio Civile ed erroneamente non allegata nella documentazione di assoggettabilità.

Per quanto attiene alle analisi sulle componenti ambientali, la relazione riporta un'ampia descrizione delle componenti ambientali che comunque vengono integrate da ulteriore relazione accompagnatoria. Si evidenzia inoltre che l'assoggettabilità è redatta ai sensi dell'Allegato IV-bis della Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e si è tenuto conto .....,se del caso....., dei criteri contenuti nell'Allegato V del D.Lgs. 152/2006. Non si comprendono i mancati approfondimenti di cui all'allegato IV del medesimo Decreto

Si precisa che non viene realizzato alcun parco con finalità ludico sportive (pagina 7 capoverso uno) ma si ricostruirà un bosco di castagno suddiviso in due appezzamenti di cui uno ceduo e l'altro a fustaia come riportato nella tavola denominata TAV 1.4. La gestione futura sarà di tipo forestale e i due appezzamenti saranno sottoposti, qualora si rendesse utile, ad un piano di taglio secondo le vigenti normative forestali.

Si allega in uno con la tavola di cantiere (Tav 1.6) il cronoprogramma delle operazioni.

**Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza  
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli**

In merito alle osservazioni inviate dal MIBAC si allega alla presente:

- Relazione paesaggistica già redatta e allegata al progetto presentato al genio civile (R.03)
- Planimetria dell'evoluzione storica (Tav 1.1)
- Planimetria dei vincoli (Tav 1.2)

Il sistema normativo vincolistico dell'area, in questa parte sintetizzato, è il seguente, come riportato anche nella relazione a (R.01) allegata alla presente

L'area della Cava Zara è soggetta a molteplici strumenti di disciplina d'uso e tutela. Essa infatti:

- Ricade nella perimetrazione del Parco Metropolitano delle Colline di Napoli istituito con Legge Regionale 7 ottobre 2003 n. 17; in particolare l'area interessata dal progetto di ricomposizione ambientale ricade in zona C ("zona di riserva controllata") della perimetrazione provvisoria approvata

con Deliberazione N. 855 del 10 giugno 2004 ("L.R. 1° settembre 1993, n. 33 - L.R. 7 ottobre 2003, n. 17: - Istituzione del Parco Metropolitano delle Colline di Napoli - (con allegati)");

- È sottoposta alle disposizioni dell'art. 142 ("Aree tutelate per legge") del Dlgs 42/2004;
- È sottoposta a vincolo archeologico disciplinato dall'art.54 della Variante generale al PRG di Napoli.
- Ricade nella zona F ("componenti strutturanti la conformazione naturale del territorio") della Variante generale al PRG di Napoli approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 323 dell'11 giugno 2004. In particolare, l'area di cava interessato dal progetto di ricomposizione ambientale ricade nella sottozona Fa6 (Rupi, costoni e cave");
- Rientra nell'ambito n. 33 ("Parco a prevalente funzione boschiva della selva di Chiaiano") della Variante generale al PRG di Napoli.

Si sottolinea inoltre che la richiesta dell'eventuale opzione zero ipotizzata dalla Soprintendenza non è perseguibile in quanto la cava è soggetta al rispetto di quanto riportato negli articoli 5 e 9 della L.R. 54/85 e s.m.e.i. ed è obbligata al recupero ambientale e alla originaria conformazione, per quanto possibile, in quanto la ricomposizione ambientale è una conditio sine qua non per l'ottenimento delle attività estrattive. Data la situazione dell'attuale normativa regionale, non è possibile altra soluzione se non quelle previste dall'art 67 e art. 69 delle Norme di Attuazione del PRAE di seguito riportate.

#### **Articolo 67** **Categorie di riuso**

1. Ai fini delle presenti norme le destinazioni ammissibili per il riuso dei siti di cava sono ricondotte alle seguenti categorie, compatibili con le destinazioni degli strumenti urbanistici locali o con quelle destinazioni previste nelle varianti introdotte con le procedure di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 447/1998 e s.m.i. e art. 12 della L.R. 16/2004:
  - a) Riuso naturalistico e/o paesaggistico (oasi naturalistiche, aree naturali di pregio e/o di fruizione naturalistica);
  - b) Riuso agroforestale (colture e annessi);
  - c) Riuso terziario (uffici, attività ricettive e commerciali, servizi pubblici e privati);
  - d) Riuso per il tempo libero (parchi attrezzati, attività sportive, ricreative e culturali in genere);
  - e) Riusi legati alla valorizzazione dell'archeologia industriale (museo geoestrattivo, attività culturali connesse);
  - f) Riuso per attività secondarie sostenibili (artigianato, industria, attività di servizio equiparabili alle secondarie);
  - g) Riuso generalizzato ai fini di produzione di energie alternative compresi pannelli solari,centrali solari, o eoliche, ecc).

## **Articolo 69** **Riuso agroforestale**

1. Requisiti specifici:
  - a) Ripristino idrogeologico e risanamento paesaggistico particolarmente accurati;
  - b) Assenza di interferenze negative con la falda acquifera;
  - c) Disposizione dei livelli del suolo tale da consentire la più efficace regimazione delle acque meteoriche e irrigue;
  - d) Integrazione organica nel paesaggio;
  - e) Interconnessione con la filiera agroalimentare;
  - f) Rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 66 delle presenti norme.
2. Indicazioni:
  - Ambiti privilegiati:
    - aree a vocazione agroforestale o con forte esigenza di presidio del territorio e cura del paesaggio.
  - Obiettivi di riferimento:
    - rafforzare e integrare l'agricoltura tradizionale; promuovere sviluppi culturali e insediativi compatibili con l'uso delle risorse naturali; incrementare la biodiversità; ridurre l'impatto dei detrattori ambientali.
  - Usi del suolo:
    - attività agroforestali atte a ridurre gli inquinamenti e mirate alla produzione sostenibile e alla salvaguardia del territorio; colture biologiche e orti misti collegati a nuove tipologie produttive in grado di promuovere, come quella agrituristica, un nuovo rapporto tra economia e territorio; allevamento ittico; vivaio con prevalenza di vegetazione autoctona; parco agricolo, ecc. .
  - Interventi prioritari:
    - tutela e valorizzazione del paesaggio agroforestale; sistemazioni agrarie tradizionali di rilevante interesse paesaggistico e di tutela idrogeologica; realizzazione di siepi, filari e nuclei boschivi a perimetro dell'area, al fine di garantire il mantenimento della biodiversità; sistemazione del suolo agrario e degli specchi d'acqua e realizzazione di opere connesse in armonia con il paesaggio; esercizio di attività agricole compatibili con l'assetto idrogeologico e la qualità dell'ambiente; realizzazione di manufatti rurali, anche ai fini agrituristiche.

Tra quelle sopra previste si è scelta quella del riuso agroforestale comma b dell'art 67 e art 69. Solo per mero refuso, in quanto originariamente era prevista una destinazione diversa, è rimasta alla pag. la dicitura parco attrezzato. L'unica "attrezzatura" prevista è il bosco di castagno attraversato da percorsi che fungono anche da strade per l'eventuale esbosco futuro.

L'obbligo di recupero nasce anche dall'esigenza di evitare che tali "buchi", ferite nel territorio possano diventare nel tempo luoghi di deposito abusivo di materiale vario e non controllabile, con ulteriore danno al fragile sistema ambientale e paesaggistico dell'area.

## **CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'**

La tavola TAV 1.6 mette in evidenza le fasi di lavorazione e i relativi abbancamenti nel corso del tempo. Gli abbancamenti avvengono dal fondo verso le quote maggiori evitando la formazione di elementi di pericolo quali scarpate con angoli di attrito superiore a 20° e di altezza maggiore al metro.



Per tanto si prosegue alla ricomposizione sempre in condizioni di sicurezza e di situazioni pianeggianti.

La tabella seguente mette in evidenza la tempistica degli interventi e le opere di verifica che saranno predisposte all'interno del sito.



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, flowing letters that appear to read "Fabrizio Cembalo".